

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29437-corte-di-appello-di-palermo-sezione-quarta-presidente-luzio-estensore-di-marco-sentenza-del-16-gennaio-2009>

Autore: sentenza

**Corte di Appello di Palermo sezione quarta. Presidente
Luzio Estensore Di Marco. Sentenza del 16 gennaio 2009**

naniania%20antonino[1]

CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE QUARTA.
PRESIDENTE LUZIO ESTENSORE DI MARCO. Sentenza del 16
gennaio 2009.

*Il fatto che il soggetto agente possa avere previsto e voluto
alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, il ferimento
della p.o. o la sua uccisione può condurre a ravvisare nella condotta di chi
esplosa un solo colpo di arma da fuoco all'indirizzo della vittima, quella
particolare forma di dolo diretto convenzionalmente inteso come dolo
"alternativo", pienamente compatibile, come costantemente ribadito dalla
Suprema Corte (cf. Cass. 19/12/1999, Denaro e Cass. N.6168 del
17/1/2005) con il tentativo, stante la sostanziale equipollenza dell'uno o
dell'altro evento che l'agente si rappresenta, in quanto eziologicamente
collegabile alla sua condotta e alla sua cosciente volontà.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo, all'esito di
un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, in data 16 aprile 2008
l'imputato N. A. veniva ritenuto responsabile del reato di p. e p. dagli artt.
56, 575 c.p. di cui al capo A) per avere compiuto atti idonei diretti in modo
non equivoco a cagionare la morte di *** ***, esplodendo un colpo di
arma da fuoco all'indirizzo della predetta p.o. che si trovava all'interno
della propria autovettura, nonché del reato di illegale detenzione e porto di
arma comune da sparo meglio descritto al capo B); per l'effetto, esclusa
l'aggravante di avere agito per futili motivi e ritenuta la contestata recidiva,
unificati i detti reati sotto il vincolo della continuazione e operata la
riduzione per la scelta del rito, N. A. veniva condannato alla pena di anni
sette di reclusione oltre alle pene accessorie di legge.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il difensore chiedendo l'assoluzione del proprio assistito dal reato di tentato omicidio di cui al capo A), e in subordine un più mite trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione .

Citate le parti dinanzi questa Corte all'udienza del 16 gennaio 2009, assente l'imputato, esaurita la relazione dei fatti di causa, il rappresentante del PG e il difensore concludevano come da richieste trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fondamento della proposta impugnazione la difesa ha lamentato la errata valutazione delle emergenze probatorie da parte del primo giudice con riguardo sia alla ricostruzione degli antefatti che avevano preceduto l'episodio in contestazione, costituente – secondo la prospettazione difensiva esposta con i motivi di appello - l'epilogo di reiterate provocazioni subite dall'imputato ad opera del *** fin dal mese di ottobre del 2006 (data di acquisto di un terreno limitrofo a quello del N. da parte del figlio del ***) attraverso ripetute azioni di turbativa del possesso, sia alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputato; a questo riguardo, la difesa ha contestato, in particolare, che il solo fatto di avere esploso un colpo di arma da fuoco nella direzione della p.o. potesse costituire prova del reato di tentato omicidio in capo al predetto imputato, avendo, invece, il primo giudice trascurato di prendere in considerazione gli elementi probatori che dovevano fare dubitare della idoneità causale dell'atto e delle intenzioni omicidiarie del prevenuto (elementi, questi, costituiti dal fatto che l'imputato avesse esploso un solo proiettile, pur avendo più colpi in canna, che mancasse agli atti la prova certa che il proiettile esploso avesse effranto il lunotto termico della vettura della p.o. – circostanza, questa, che non era stata confermata dal

teste ***, presente al fatto - , e quindi che il N. avesse mirato per colpire il ***, tenuto conto anche delle dichiarazioni contrastanti della stessa p.o. circa la distanza alla quale si sarebbe trovato il N. al momento del fatto) avvalorando, di converso, la versione difensiva offerta dall'imputato, il quale, pur confermando di avere esploso un colpo di arma da fuoco , aveva sempre ribadito di avere fatto ciò alla distanza di circa 60 metri e non per colpire il suo antagonista, ma solo a scopo intimidatorio .

L'appello non è fondato.

Occorre preliminarmente rilevare che, come ribadito in più occasioni dal Supremo Collegio (cf. Cass. 18/1/2006 . 5849, Taddei, mass. 234069 e succ.), in tema di elemento soggettivo del reato il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, perché, quando l'evento voluto non si è comunque realizzato – e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dalla intenzionalità diretta – la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentita soltanto nel caso di evento materialmente verificatosi.

Tali considerazioni preliminari non hanno, però, incidenza concreta nel caso in esame, non potendosi ravvisare nella condotta posta in essere dall'odierno appellante gli estremi del dolo c.d. "eventuale" (contraddistinto dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, o anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio), dal momento che la dinamica dei fatti – come correttamente ricostruita dal primo giudice e nei termini che verranno più analiticamente esposti nel prosieguo -, evidenzia chiaramente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta diretta a cagionare la morte della vittima, evento questo che

non si era verificato per circostanze fortuite ma che non poteva non essere stato vissuto come conseguenza altamente probabile della condotta medesima, visto il tipo di arma utilizzato e la voluta direzione del colpo verso la parte dell'abitacolo occupata dalla parte offesa.

Tutt'al più, il fatto che il soggetto agente possa avere previsto e voluto alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, il ferimento della p.o. o la sua uccisione (eventi entrambi eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà) può condurre a ravvisare nella fattispecie in esame quella particolare forma di dolo diretto convenzionalmente inteso come dolo "alternativo", pienamente compatibile, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (cf. Cass. 19/12/1999, Denaro e Cass. N.6168 del 17/1/2005) con il tentativo, stante la sostanziale equipollenza dell'uno o dell'altro evento che l'agente si rappresenta, in quanto eziologicamente collegabile alla sua condotta e alla sua cosciente volontà.

Tutto ciò premesso, nella specie, richiamandosi alla sentenza impugnata per quanto riguarda la sostanziale ricostruzione del fatto, è opportuno in questa sede ricordare che i fatti per cui è processo si sono verificati la mattina del 7 maggio 2007 in contrada Bosco Falconeria, nelle campagne di Partinico, dove l'imputato gestisce una azienda agricola su un terreno di proprietà della moglie.

Come riferito dallo stesso imputato, uno dei fondi limitrofi era stato acquistato nel 2006 dal figlio della p.o. e da allora era iniziato tra le parti un contenzioso avente ad oggetto la stradella di accesso ai due fondi, di cui il N. rivendicava la proprietà e il diritto esclusivo di godimento.

La mattina del 7 maggio 2007, sul fondo del N. si trovava, oltre allo stesso imputato e ad alcuni suoi collaboratori, anche La Franca Gioacchino (cf. verbale s.i.t. del 7/5/2007) il quale era stato incaricato

dal primo di eseguire dei lavori con la pala meccanica e per questo si era portato con il pesante mezzo sulla stradella di passaggio.

In quel momento, secondo quanto riferito già nella immediatezza dallo stesso La Franca, era sopraggiunto “ *un signore a bordo di una Fiat PANDA*“ (da identificare con certezza nell’odierna parte offesa *** ***) il quale aveva iniziato a discutere con il N. proprio in considerazione del fatto che la pala fosse intenta a lavorare sulla stradella.

Attratto dalle voci alterate era sopraggiunto *** ***, presente sui luoghi perché collaborava con il N. nella cura del bestiame .

Il teste, rispetto alla cui attendibilità non viene sollevato dalla difesa alcun rilievo, sentito la stessa giornata del 7 maggio 2007, dopo avere in un primo momento negato l’accaduto, avuto contestato dai verbalizzanti che la p.o. l’aveva indicato come presente, aveva confermato i fatti fornendo una ricostruzione sostanzialmente concorde con quella offerta dal *** medesimo.

L’***, infatti (cf. verbale s.i.t. del 7/5/2007, ore 15.....) aveva riferito che, mentre si trovava all’interno del capannone intento alla cura degli animali, attirato dalle voci alterate del N. e del ***, si era portato sulla stradella di passaggio; il teste aveva quindi precisato che, “*dopo il litigio*”, il N. si era recato dentro il capannone mentre il ***, dopo avere fatto un giro, era ritornato.

In quel frattempo, era sopraggiunto il N. che portava, celata dal maglione dietro la schiena, una pistola (descritta dal teste come “di colore nero, di piccole dimensioni, forse a tamburo”) e aveva intimato al *** di scendere dall’auto.

In considerazione del fatto che questi non scendeva, e anzi cercava di allontanarsi, il N. aveva estratto la pistola, l’aveva puntata verso il veicolo del *** ed aveva esploso un colpo.

E' proprio, quindi, alla stregua di tali dichiarazioni che resta palesemente smentita la versione difensiva offerta dall'imputato durante l'interrogatorio al PM del 7/2/2008 (a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini).

In quella occasione l'imputato, pur ammettendo di avere esploso un colpo di arma da fuoco, aveva, infatti, sostenuto di avere mirato alla vettura del *** solo a scopo intimidatorio, sapendo che la p.o. non si trovava all'interno dell'auto (*"... lui era qua e c'era la macchina messa qua e io sparo qua, ci sparo! E poi cosa ho fatto:"* *Pigliati la macchina e vattene", ci dissi, "Pigliati la macchina e vattene!"* *Lui ha visto sparai io, apparente... alla macchina sparai, non è che dico apparente... lui si spaventa, si mette sopra la macchina e se ne va..."*), circostanza, questa, evidentemente smentita non solo dalle dichiarazioni della parte offesa ma anche dal teste ***, come prima ricordato.

Il fatto che al termine della accesa discussione con il *** l'imputato si fosse allontanato per procurarsi l'arma che deteneva all'interno del capannone e che, continuando a tenere celata l'arma dietro le spalle , avesse insistito in modo pressante perché la p.o. scendesse dalla vettura (in modo tale da non potere fruire della protezione offerta dall'abitacolo dell'auto) dimostra in modo evidente che l'intenzione dell'imputato nel momento in cui ebbe a fare esplodere il colpo di arma da fuoco all'indirizzo del *** non fosse affatto quella di farlo allontanare, bensì proprio di colpirlo.

Infatti, solo dopo avere constatato che, al contrario, il *** stava cercando di allontanarsi, l'imputato aveva estratto la pistola che fino a quel momento aveva tenuto occultata ed aveva esploso un colpo *"puntando"* l'arma verso il veicolo all'interno della quale si trovava la p.o..

Tale ricostruzione collima con quanto riferito nella denuncia sporta nella immediatezza dal ***, il quale aveva anche precisato che l'imputato, quando si trovava a circa 8 metri di distanza da lui, lo aveva minacciato dicendogli "*Fermati ti ammazzo*" e successivamente aveva esploso verso di lui un colpo di pistola mentre si trovava sempre all'interno (.. *in considerazione del fatto che stavo fuggendo*), colpendo il lunotto posteriore dell'auto, infrangendolo parzialmente .

Non costituisce valida smentita alle dichiarazioni della p.o. (confermate dalla visione diretta delle positive fotografiche in atti, che riprendono la vettura del *** con il particolare del lunotto posteriore infranto e i frantumi del vetro ancora all'interno del portabagagli) il fatto che l'Arcobascio non abbia espressamente confermato questo ultimo particolare.

Appare, infatti evidente, considerata la inevitabile concitazione del momento, che la inaspettata iniziativa del N. abbia assorbito l'intera attenzione del teste (come dimostra chiaramente il fatto che questi sia stato in grado di descrivere nel dettaglio il gesto dell'imputato di puntare l'arma e le caratteristiche della pistola, di cui l'Arcobascio fino a quel momento evidentemente non si era accorto, avendo lo stesso precisato che l'arma era celata dal N. dietro la schiena) e quindi possa non essersi accorto di un particolare che in quel contesto non poteva che apparire secondario, come la parziale effrazione del lunotto.

Le dichiarazioni della parte offesa appaiono ancora coerenti e niente affatto contraddette dalle altre emergenze probatorie nella parte in cui fanno riferimento alla distanza alla quale si trovava l'imputato al momento dello sparo, risultando, di converso, non credibili gli elementi forniti sul punto dal N. – il quale aveva fatto riferimento ad una distanza di almeno 60 metri -; la diversa versione dei fatti offerta dall'imputato in sede di interrogatorio, come si è già avuto modo di rilevare , oltre a non

trovare alcun appiglio probatorio, è stata palesemente smentita dai testi presenti e alla stessa non può, quindi, essere riconosciuta quella attendibilità che sarebbe stata necessaria per porre nel dubbio le circostanziate accuse della p.o..

Tutto ciò considerato, osserva la Corte che la direzione impressa al colpo (esploso ad altezza d'uomo, tanto da infrangere il lunotto posteriore dell'auto con una traiettoria evidentemente diretta a colpire il conducente, come appare chiaro dal mancato rinvenimento all'interno dell'auto del proiettile e dalla mancata effrazione del vetro anteriore e dei finestrini laterali , a dimostrazione del fatto che il proiettile non è potuto fuoriuscire dall'auto se non dal finestrino lato conducente che era rimasto aperto) e il tipo di arma utilizzato (costituisce un fatto notorio l'effetto micidiale che può determinarsi a seguito di una ferita da arma da fuoco, quando sia colpito un punto vitale) dimostra la coscienza e volontà dell'imputato di porre in essere una condotta diretta a cagionare la morte della vittima (come confermato dalle espressioni minacciose pronunciate dal N. in quel contesto e riferite dalla parte offesa) e la conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.

Con il secondo motivo di appello si chiede la concessione della circostanza attenuante della provocazione .

Anche tale doglianza è infondata e non può trovare accoglimento.

Rileva, infatti, la Corte che né negli accadimenti della mattina che hanno preceduto l'esplosione del colpo di pistola da parte dell'imputato (come si possono ricostruire alla stregua non solo delle dichiarazioni della parte offesa, ma anche degli altri testi presenti, nessuno dei quali, peraltro, ha fatto riferimento al presunto lancio di sassi da parte del *** all'indirizzo dell'imputato richiamato nei motivi di appello, essendosi gli stessi limitati a

fare riferimento ad un litigio verbale, sia pure con toni accesi, tra i due confinanti) né nel precedente contenzioso tra le parti, avente riguardo all'uso della stradella di cui il N. rivendicava la proprietà e il possesso esclusivo, emergono comportamenti o fatti concreti attribuibili alla parte offesa (diversi dalla mera rappresentazione offerta dall'imputato) tali da porsi in rapporti di connessione con la sproporzionata violenza della reazione dell'imputato.

Neanche possono ravvisarsi elementi positivi di valutazione ai fini della chiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, anche in considerazione della gravità dei precedenti penali dell'appellante, devono essere escluse .

Alla stregua di quanto finora esposto, ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere interamente confermata anche nella parte relativa alla entità della pena inflitta, congrua rispetto ai fatti ed alla recidiva reiterata contestata .

Segue al rigetto dei motivi di appello la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

In ultimo, rilevato che nel dispositivo della sentenza impugnata non si è espressa l'avvenuta esclusione della aggravante di cui all'art.61 n.1 c.p. (esclusa dal primo giudice, come risulta evidente dal tenore letterale della motivazione e dal computo della pena), va disposta la correzione della sentenza impugnata nei termini di cui in dispositivo.

Analogamente, va disposta la correzione della epigrafe della sentenza impugnata, nella parte in cui non viene fatta chiara menzione della recidiva contestata all'imputato.

PQM

La Corte visti gli artt.599 e 592 c.p.p.;

conferma la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 16 aprile 2008 appellata da N. A. che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione sospendendo per la stessa durata i termini di custodia cautelare.

Visto l'art.130 c.p.p. ; ordina la correzione della sentenza impugnata mediante l'inserimento , nella epigrafe della stessa, delle parole “ con la recidiva reiterata” e nel dispositivo della medesima, delle parole “esclusa l'aggravante di avere agito per futili motivi” mandando alla cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza.

Palermo, 16 gennaio 2009

Cons. est.

Il Presidente